

# ISVAP

Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo

Ufficio Studi

Roma 9 novembre 1990

Prot. n. 085423      Allegati

Agli Enti ed alle Imprese di  
Assicurazione e di Riassicurazione  
LORO SEDI

e.p.c.

Al Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato  
Gabinetto  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

Al Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato  
D.G.A.P.  
Via Campania 59/C  
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici  
ANIA  
Via della Frezza, 70  
00186 ROMA

CIRCOLARE N.140

OGGETTO: documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 16, comma primo, lett. d), della legge 10 giugno 1978 n. 295 e 15, comma primo, lett. d) della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

1. Come riferito nei Rapporti sull'attività svolta negli anni 1988 e 1989, questo Istituto ha posto particolare attenzione all'applicazione dell'art. 16, primo comma, lett. d), della legge 10 giugno 1978, n. 295, che, nel testo modificato dall'art. 86 della legge 22 ottobre 1986,

n. 742, prevede:

"L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli artt. 5 e 9, primo comma, non può essere concessa:

a) .....

b) .....

c) .....

d) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio nonché per alcuni dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa".

Nel precisare che identica norma è prevista dall'art. 15 della legge 742/86, si ricorda che dei requisiti richiesti dagli articoli in oggetto, devono essere in possesso anche i rappresentanti generali delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro della CEE oppure delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto alla CEE, ai sensi rispettivamente degli artt. 19, comma quarto, 24, primo comma, n. 3, 26, quinto comma, e 27 della legge 10 giugno 1978 n. 295 e degli artt. 19, comma quarto, 23, primo comma, lett. c), 25, comma quinto, e 26 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Le disposizioni in oggetto interessano, quindi, le persone che abbiano subito determinate condanne o che abbiano ricoperto, in qualunque momento, le cariche di amministratori, sindaci, direttori generali o liquidatori di società o enti, pubblici o privati, che siano stati sottoposti a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria, la cui apertura abbia avuto luogo nell'ultimo triennio antecedente alla data di autorizzazione.

In proposito, va ricordato che la ratio della parte finale della normativa in questione, così come confermato dalla Avvocatura Generale dello Stato, cui a suo tempo è stato chiesto di esprimere un parere, condiviso dal Ministero dell'Industria, è quella di impedire l'amministra-

zione e la gestione delle compagnie di assicurazione a chi ha avuto modo di amministrare e gestire un soggetto che sia stato di recente assoggettato a procedura di rigore; ne consegue che la formulazione della norma, come confermato dallo stesso Ministero dell'Industria, non consente altra interpretazione che quella di ritenere interessati all'impedimento coloro che siano stati, in qualunque momento, amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società o enti sottoposti alle procedure di cui sopra. Va rilevato che l'impedimento è temporaneo, riguardando solo un triennio a decorrere dall'adozione delle procedure di rigore, tempo questo che la legge ritiene necessario per consentire l'eventuale verifica dell'incidenza di comportamenti che, pur risalendo a tempi remoti, diverrebbero rilevanti solo con l'apertura delle procedure di cui trattasi, cosicché nessun impedimento può sussistere una volta decorsi tre anni dall'apertura della procedura stessa.

Appare opportuno, inoltre, precisare che il richiamo nella legge 742/86 all'amministrazione straordinaria va riferito alle varie procedure di amministrazione straordinaria previste dalla vigente legislazione.

Il riferimento, fra i soggetti sottoponibili alle procedure di cui sopra, anche agli enti, malgrado il tenore letterale della norma in oggetto che parla solo di "società", si rende necessario per evitare che incorra nell'interdizione un individuo che abbia svolto le funzioni di amministratore, ecc. in una società (es. di credito) e non chi abbia ricoperto le medesime cariche presso enti svolgenti attività identica.

E' opportuno precisare ancora che l'interdizione all'assunzione delle cariche di amministrazione e gestione di imprese di assicurazione si riferisce ai liquidatori che hanno ricoperto la carica anteriormente all'inizio della procedura e, naturalmente, non ai commissari liquidatori nominati dall'Autorità di vigilanza in una procedura di liquidazione coatta amministrativa.

3. Esposto quanto sopra, è da tener presente che, ai sensi degli artt. 57 e 58 della legge n. 295/1978 e 55 e 56 della legge n. 742/1986 l'autorizzazione può essere revocata quando l'impresa non soddisfi più alle condizioni di accesso, fra le quali devono essere ricomprese anche quelle degli artt. 16 e 15 rispettivamente delle leggi 295/1978 e 742/1986. Ciò comporta che l'assenza di situazioni di incompatibilità deve permanere in capo agli stessi soggetti anche nel corso della vita dell'impresa di assicurazione.

A tal fine, perché questo Istituto possa verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, le imprese e le rappresentanze di imprese estere dovranno trasmettere, secondo quanto precisato nei punti seguenti,

i certificati del casellario giudiziale dai quali risulti che gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali e i rappresentanti generali non abbiano riportato condanne per i delitti previsti dagli articoli in questione. Si ricorda che per i cittadini di Stati esteri dovranno essere trasmessi gli estratti del casellario giudiziale, o gli estratti di documenti equipollenti rilasciati dall'autorità giudiziaria o amministrativa o le dichiarazioni rese davanti alle autorità giudiziarie o amministrative competenti o davanti a notai.

Inoltre le imprese e le rappresentanze generali di imprese estere, dovranno trasmettere gli atti notori o le dichiarazioni sostitutive, rese dinanzi ai pubblici ufficiali competenti, con i quali i soggetti preposti all'amministrazione e alla gestione dichiarino:

- a) di non aver ricoperto, in qualunque momento, le funzioni di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in società o in enti pubblici o privati che siano stati assoggettati, nell'ultimo triennio a procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria;
- b) di non avere procedimenti penali in corso;
- c) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Naturalmente, nel caso si fosse verificata qualcuna delle circostanze di cui sopra, dovrà esserne data precisa indicazione.

4. Tanto premesso, fermo restando l'obbligo di trasmettere la documentazione di cui sopra in sede di richiesta dell'autorizzazione, gli enti, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le rappresentanze generali di imprese estere dovranno provvedere a far pervenire a questo Istituto la documentazione in parola unitamente al bilancio dell'esercizio 1990, in sede di prima applicazione della presente circolare; successivamente detta documentazione dovrà essere trasmessa, in occasione della trasmissione del bilancio d'esercizio, al verificarsi di ogni rinnovo delle cariche. Tali documenti dovranno essere trasmessi in ogni caso di nomina, ivi compresa l'ipotesi in cui il soggetto venga confermato nella carica. Per le persone preposte alla direzione generale e per i rappresentanti generali la documentazione dovrà essere comunque trasmessa ogni triennio. Resta ovviamente fermo l'obbligo di provvedere a dare immediata comunicazione scritta ogni volta si verifichi un qualsiasi mutamento delle situazioni già comunicate.

I documenti, di cui sopra, al momento della loro presentazione, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi.

5. Con l'occasione, si fa presente che è emersa la necessità che la documentazione comprovante l'assenza di cause di impedimento previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (come meglio precisato nel testo coordinato pubblicato nella G.U. del 25 maggio 1990, n. 120) sia trasmessa direttamente a questo Istituto, anziché al Ministero dell'Industria, in quanto l'accertamento delle situazioni di incompatibilità ha natura istruttoria e come tale rientra nelle competenze dell'ISVAP.

Si ritiene opportuno ricordare, quindi, che le società e le rappresentanze di imprese estere dovranno presentare, in sede di richiesta dell'autorizzazione (oltre alla documentazione di cui a punti precedenti), apposita certificazione dalla quale risulti l'insussistenza a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti di provvedimenti definitivi che abbiano applicato misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, con l'avvertenza che, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1990, USG n. 2481 (G.U. 4 luglio 1990) l'obbligo della previa certificazione può ritenersi assolto allorché la Pubblica Amministrazione sia già in possesso della certificazione prefettizia (purché in corso di validità), anche se rilasciata per altro provvedimento.

Inoltre, poiché, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 che modifica l'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto delle autorizzazioni, si ritiene che detta certificazione, al pari di quella comprovante l'assenza di cause di incompatibilità di cui ai precedenti punti, debba essere trasmessa al verificarsi di ogni rinnovo nelle cariche, tanto in caso di nomina che di conferma, fermo restando l'obbligo di provvedere a fornire a questo Istituto immediata comunicazione scritta ogni qual volta si verifichi un qualsiasi mutamento delle situazioni già comunicate.

6. Da ultimo, si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione degli enti e delle imprese in indirizzo sulla circostanza che, ove dovesse essere accertata l'esistenza di una situazione di incompatibilità, questo Istituto non potrebbe che promuovere ogni idonea iniziativa per la sostituzione delle persone in carenza dei requisiti mediante l'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.

Il Presidente  
(Domenico Fortini)

**N. B.**

La presente circolare va ritenuta vigente esclusivamente in ordine alla fissazione dei termini di comunicazione delle prescritte informazioni sugli organi sociali.  
Per il resto, le disposizioni ivi contenute sono da ritenersi abrogate.